

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 11/02/2026

FATTO

1. Parte Ricorrente afferma di essere succeduta, *ab intestato*, alla propria sorella germana, titolare di un rapporto bancario presso l'Intermediario oggi convenuto.

Lamenta, in particolare, di avere richiesto all'Intermediario la liquidazione della propria quota ereditaria del rapporto anzidetto, ma che l'Intermediario ne avrebbe rifiutato il rimborso, richiedendo la presenza necessaria di tutti i coeredi.

2. Insoddisfatta dell'interlocuzione avuta a mezzo del reclamo, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario, precisando le seguenti conclusioni: *"(...) ci si rivolge a codesto Arbitro al fine di ordinare a [DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO - NDR] il pagamento della quota di rispettiva spettanza del sig. [NOME RICORRENTE - NDR] delle somme giacenti di proprietà della de cuius presso [DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO - NDR], oltre alle spese del presente procedimento"*.

3. Si costituiva l'Intermediario, confermando innanzitutto che la pratica di successione era stata correttamente definita nel 2023, con la ricezione dei documenti prescritti. Nel merito, però, eccepiva di non potere procedere alla liquidazione, mancando il consenso di tutti i coeredi. Concludeva, pertanto, come segue: *"Tutto ciò premesso, [DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO - NDR] chiede che Codesto Spettabile Arbitro voglia dichiarare il rigetto del ricorso (...) stante la piena osservanza della disciplina normativa cui risulta oggettivamente sottoposta la presente materia del contendere"*.

DIRITTO

I. Sulla base della documentazione in atti, innanzitutto, deve ritenersi documentata, ai fini del presente procedimento in ABF, la titolarità, in capo a Parte ricorrente, del diritto a richiedere la liquidazione della quota ereditaria.

Parte ricorrente, infatti, allega denuncia di successione (per costante orientamento dei Collegi, prova idonea ai fini del procedimento in ABF). Da essa si evince che al *de cuius* sarebbero succeduti il coniuge e sei fratelli (inclusa Parte ricorrente). Ne consegue che trova applicazione l'art. 582 c.c., che regola appunto il concorso, nella successione, tra coniuge e fratelli.

II. Nel merito, la domanda, limitata alla quota ereditaria (del rapporto) di spettanza di Parte ricorrente, merita accoglimento.

Costituisce, infatti, un orientamento condiviso dai Collegi (Collegio Coord. 27252 del 27/12/2018) e, peraltro, del giudice di legittimità (Cass. Sez. Un. 24657 del 28/11/2007), che ogni singolo coerede possa agire per ottenere la riscossione dell'intero credito (senza, peraltro, che ciò implichi un litisconsorzio necessario con gli altri coeredi) e che il pagamento effettuato dall'Intermediario nelle mani di uno dei ricorrenti abbia efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri.

Tale regola viene meno soltanto qualora uno degli altri coeredi abbia proposto formale opposizione alla liquidazione dell'intero (o alla liquidazione di una misura maggiore a quella prevista dalla legge) in favore di uno degli altri coeredi (Collegio Coordinamento, n. 27252/2018; Collegio Palermo, n. 8742/2023; Collegio Roma, n. 7176/22; Collegio Napoli, n. 10904/22; Collegio Coordinamento, n. 19782/20), ovvero quando più coeredi, indipendentemente tra loro, abbiano chiesto autonomamente la liquidazione dell'intero. In tal caso, infatti, l'Intermediario si troverebbe in presenza di due richieste, incompatibili tra loro, che non potrebbero essere ambedue soddisfatte, dal momento che l'accoglimento dell'una implicherebbe l'arbitrario rigetto dell'altra, ugualmente legittima. Si rammenta, sul punto, che ai sensi delle norme sul deposito irregolare (art. 1782 c.c.), l'Intermediario è proprietario delle somme depositate, mentre i correntisti – dunque, i coeredi – sono semplicemente creditori di un importo pari al saldo attivo del conto. Ne consegue che, in assenza di cause legittime di prelazione, tutti gli eredi hanno diritto ad essere soddisfatti, sicché in presenza di due richieste di pagamento, l'Intermediario, debitore non può che adempiere ad entrambe. Questa soluzione è, peraltro, in linea con il consolidato orientamento dei Collegi, secondo cui il potere interdittivo degli altri coeredi, esercitato mediante formale opposizione alla liquidazione formulata nei confronti dell'intermediario (o, come detto, esercitato attraverso una richiesta di liquidazione delle proprie quote), impedisce all'intermediario la liquidazione delle somme depositate in favore di uno solo dei coeredi (Collegio Palermo, n. 8742/2023).

Nel caso di specie, l'Intermediario non ha documentato né allegato l'esistenza di un'opposizione da parte dei coeredi; né questa è ricavabile dalle prospettazioni di Parte ricorrente.

Ne consegue che va accertato il diritto di Parte ricorrente alla liquidazione, per come richiesto, della quota di spettanza del saldo del rapporto intestato al *de cuius*.

III. Visto l'accoglimento del ricorso, va disposto il rimborso contributo versato da Parte ricorrente per spese di procedura, pari a € 20,00 (Disposizioni ABF, Sez. V, § 2).

IV. Ogni altra domanda o eccezione assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla liquidazione della quota di sua spettanza sul libretto, nei termini di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE